



Comune di San Giovanni in Marignano

Provincia di Rimini

**UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AMBIENTE**

*REGOLAMENTO DEL VERDE
COMUNALE*

URBANO E PERIURBANO

- PUBBLICO E PRIVATO -

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 94 DEL 15.10.2003
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 30.05.2005

INDICE

REGOLAMENTO DEL VERDE COMUNALE URBANO E PERIURBANO
- PUBBLICO E PRIVATO

1 - PREMESSA.....	4
CAPITOLO I	5
norme sul verde pubblico.....	5
1 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA.....	5
2 - ABBATTIMENTI	5
3 - POTATURE	6
4 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE	6
4.1 - Aree di pertinenza.	6
4.32 - Distanza dalle utenze aeree	7
4.4 - Distanza dalle utenze sotterranee	7
5 - DANNEGGIAMENTI.....	7
6 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.....	8
7 - SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI	9
8 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI.....	9
8.1 - Dimensioni all'impianto.....	9
9 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI interventi edilizi.....	9
9.1 - Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo.....	9
9.2 - Progettazione delle aree verdi	10
9.3 - Nuovi insediamenti in zone esterne al perimetro urbano	11
10 - Verde per parcheggi.....	11
11 - ALBERATE STRADALI.....	12
11.1 - Viabilità urbana	12
11.2 - Viabilità extraurbana comunale.....	12
11.3 - Segnalazione di cantieri stradali.....	13
<i>CAPITOLO II</i>	14
norme sul verde privato.....	14
1 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA.....	14
2 - ABBATTIMENTI	14
3 - POTATURE	15
4 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE	15
4.1 - Aree di pertinenza.	15
4.2 - Distanza dalle utenze aeree	16
4.3 - Distanza dalle utenze sotterranee	16
5 - DANNEGGIAMENTI.....	17

6 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.....	17
7 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI.....	17
7.1 - Aree per le quali è prevista la cessione d'uso o di proprietà alla pubblica amministrazione.	18
8 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI interventi edilizi.....	19
8.1 - Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo.....	19
8.2 - Progettazione delle aree verdi	20
8.3 - Specie vietate.....	22
9 - Verde per parcheggi.....	21
<i>CAPITOLO III</i> ORTI URBANI	22
<i>CAPITOLO IV</i> NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI.....	23
<i>CAPITOLO V</i> SANZIONI E NORME FINANZIARIE	24

ELENCO ALLEGATI.....	25
----------------------	----

Allegato A: Metodologie per la stima del valore ornamentale

Allegato B: Norme per la difesa delle piante nelle aree di cantiere

APPENDICE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL VERDE
COMUNALE URBANO E PERIURBANO - PUBBLICO E PRIVATO -
PER IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

1 - PREMESSA

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352 (Dlgs. 29 ottobre 1999 n. 490 – G.U. n. 302 del 27/12/99).

Con il regolamento del verde il Comune di san Giovanni in Marignano intende precipuamente dotarsi di uno strumento normativo per tutelare il verde di pregio esistente e migliorare la qualità del proprio patrimonio, pubblico e privato, arboreo ed arbustivo.

La tutela e il miglioramento sono perseguiti in particolare disciplinando l'abbattimento e la potatura degli alberi, dettando norme per la difesa delle piante, per i nuovi impianti e le sostituzioni, per la progettazione del verde nei nuovi interventi edilizi, nei parcheggi e lungo le strade.

Il Regolamento del Verde urbano costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale, da collegarsi direttamente agli altri documenti integrativi del PRG - Piano del Verde, Piano manutentivo, Censimento delle aree verdi - al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino.

Il regolamento è suddiviso in cinque capitoli ed un'appendice tecnica:

Capitolo 1: Disposizioni relative al verde pubblico

Capitolo 2: Disposizioni relative al Verde privato

Capitolo 3: Orti urbani

Capitolo 4: Norme integrative per le aree agricole non interessate da coltivazioni

Capitolo 5: Sanzioni e norme finanziarie

Appendice: Schede tecniche

CAPITOLO I

NORME SUL VERDE PUBBLICO

Il presente capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde urbano pubblico esistente nel territorio comunale, sia di proprietà diretta dell'Amministrazione comunale o di altri enti pubblici, sia di proprietà diverse, ma comunque gestito dagli stessi enti pubblici o da altre strutture (aziende municipalizzate, ditte esterne, aziende speciali) su diretto loro mandato.

1 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

1.1- Su tutto il territorio comunale devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 25 per le specie di terza grandezza;

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'</u>
a) <u>1° grandezza</u>	> 18 m
b) <u>2° grandezza</u>	12-18 m
c) <u>3° grandezza</u>	< 12 m

- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 20.

1.2- Devono intendersi salvaguardati in deroga ai limiti minimi di circonferenza di cui al comma 11 gli alberi piantati in sostituzione di altri.

2 - ABBATTIMENTI

2.1 - Sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti gli abbattimenti non effettuati direttamente dal personale dell'Amministrazione Comunale.

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente dell'Ufficio competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato. Solo per gli esemplari morti è sufficiente l'invio agli uffici comunali competenti, di una comunicazione corredata da documentazione fotografica.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica.

2.2 - Gli abbattimenti, anche quando eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere documentati e giustificati a cura dell'ufficio competente.

2.3 - L'autorizzazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) tempi e modalità di abbattimento;
- b) numero di alberi e tempi per l'eventuale reimpianto;
- c) calcolo e modalità di pagamento dell'eventuale indennizzo.

2.4 - Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nell'autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione.

2.5 - Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

3 - POTATURE

3.1 - Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono vietati.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

3.2 - Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (Capitolo I, art.2).

4 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

4.1 - Aree di pertinenza.

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12 m)	m. 2 di raggio
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m)	m. 4 di raggio
per piante di prima grandezza (altezza >18 m)	m. 6 di raggio

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purchè sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12 m)	mq. 4
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m)	mq. 6
per piante di prima grandezza (altezza > 18 m)	mq. 10

- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente, sono da considerarsi non edificabili.

Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico, si rimanda agli articoli 10 e 11 del presente Capitolo.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

4.2 - Distanza dalle utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

4.3 - Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA

DISTANZA MINIMA

a) 1° grandezza (altezza > 18 m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 12-18 m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 12 m)	> m.

5 - DANNEGGIAMENTI

5.1 - Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (Cap. I, art. 2).

5.2 - E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;

- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

5.3 - Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

5.4 - Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (< 1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

6 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

6.1 - Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

6.2 - All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 5.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

6.3 - Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

6.4 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (allegato B).

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

6.5 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

7 - SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI

E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine.

8 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

8.1 - Dimensioni all'impianto

Per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza non inferiore a cm. 20-22 per le specie di prima e seconda grandezza e cm.10-15 per quelle di terza grandezza.

9 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI

9.1 - Comparti di nuovo insediamento residenziale, produttivo e terziario/direzionale.

.Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dalle N.T.A. dei PRG o dai Regolamenti Edilizi vigenti. In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

Nelle zone residenziali e terziarie/direzionali e produttive:

- In tutti gli interventi edilizi di NC, RI, AM deve essere assicurata una quota di superficie permeabile (SP) in profondità pari ad almeno il 50% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive, di commercio o di trasporto ubicate in zona omogenea D. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di un albero di alto fusto ogni 100 mq di SP nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della SP. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno prescelti secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento Comunale del Verde, e dall'art. 16.5 del Regolamento Edilizio. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo tendenziale da applicarsi, ogni volta che sia possibile, anche per tutti gli interventi di recupero edilizio (MS, RC, RE)”

- Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi NC, RI è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali.
- Negli interventi di ristrutturazione edilizia che modifichino l'area esterna ai fabbricati, si dovrà reperire, in toto o in parte, la superficie a verde. Il recupero, parziale o totale, di tale superficie dovrà avvenire utilizzando l'area scoperta disponibile a terra. Qualora le condizioni dello stato dei luoghi non lo consentano, la superficie suddetta dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di giardini a verde pensile e/o verde verticale (uso di piante rampicanti) debitamente progettate sulla base degli specifici criteri tecnici.

E' vietato l'impiego delle specie di cui al successivo punto 9.3.

9.2 - Progettazione delle aree verdi

“I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni (NC, AM, RI, RE, RC, MS) e di progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuovi permessi di costruire, permessi di costruire o denunce di inizio dell'attività edilizia che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi esistenti, interventi di edilizia inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive, strutture commerciali o terziarie) dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento e dal Regolamento Edilizio.

Tale progetto di sistemazione del verde, oltre a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio deve comprendere:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica);
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (< 1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigue all'area di intervento;
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde;
- piano di tutela del verde esistente.

9.3 - Nuovi insediamenti in zone esterne al perimetro urbano

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole è vietato l'utilizzo delle seguenti specie, in tutte le loro varietà e cultivar:

- tutte le conifere escluso cipresso (*Cupressus sempervirens*, *Cupressus macrocarpa*), pino d'aleppo (*Pinus halepensis*) e tasso (*Taxus baccata*), pino domestico (*Pinus pinea*) limitatamente alle sostituzioni su filari monospecifici esistenti.
- i salici piangenti (*Salix babylonica*, *S. x chrysocoma*, ecc.), eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d'acqua artificiali, nell'ambito di un parco o giardino (vietati attorno a maceri o laghetti);
- i noci esotici (generi *Carya* e *Pterocarya*);
- le betulle (genere *Betula*);
- i faggi (genere *Fagus* e *Nothofagus*);
- le querce rosse (*Q. rubra*) e di palude (*Q. palustris*);
- l'albero dei tulipani (*Liriodendron tulipifera*);
- il liquidambar (*Liquidambar styraciflua*);
- il lauroceraso (*Prunus laurocerasus*);
- il ciliegio nero (*Prunus serotina*);
- la robinia (*Robinia pseudoacacia*);
- la gleditsia o spino di giuda (*Gleditsia triacanthos*);
- le sofore (*Sophora* sp.p.);
- l'albizzia o gaggia arborea (*Albizia julibrissin*);
- l'Ailanto (*Ailanthus altissima* o *A. glandulosa*);
- il sommacco maggiore (*Rhus typhina*);
- tutti gli aceri eccetto l'acero campestre (*Acer campestre*), l'acero italico (*A. opalus*), l'acero minore (*A.-----*), l'acero riccio (*A.-----*);
- l'albero dei fazzoletti (*Davidia involucrata*);
- la paulonia (*Paulownia tomentosa*) e la catalpa (*Catalpa bignonioides*);
- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (banano).

L'utilizzo di tali specie è consentito (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora.

Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di parchi e giardini e viali storici.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

10 - VERDE PER PARCHEGGI

In tutti i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, pubblici o privati, si prescrive che la superficie destinata alla sosta di veicoli sia pavimentata in modo tale da renderla completamente impermeabile. La norma vale inoltre per tutte quelle superfici dove è possibile un sia pure accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti (quali ad esempio i piazzali dei distributori di carburanti o delle officine di riparazione dei veicoli).

Sono ammesse pavimentazioni permeabili per le corsie di accesso e di manovra dei parcheggi.

I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrato sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile (di superficie non inferiore a mq. 3 per albero) e delimitata rispetto ai posti-auto da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto.

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (*Pinus pinea*);
- ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
- bagolaro (*Celtis australis*);
- spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*).

11 - ALBERATE STRADALI

11.1 - Viabilità urbana

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 2 del presente capitolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.

Oltre alla documentazione prevista all'art. 9, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

11.2 - Viabilità extraurbana comunale

Qualora il rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (art.26 par.1,2; art.17; art.18) e del Regolamento di Attuazione (ART.29 par.6,7,8) impongano interventi su alberature esistenti che sono in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricole alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

11.3 - Segnalazione di cantieri stradali

E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 6 del presente Capitolo.

CAPITOLO II

NORME SUL VERDE PRIVATO

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati.

1 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

In tutte le aree di verde privato devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di altezza dal colletto, superiore a cm.40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 25 per le specie di terza grandezza;

CLASSE DI GRANDEZZA

ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

- | | |
|------------------------|---------|
| a) <u>1° grandezza</u> | > 18 m |
| b) <u>2° grandezza</u> | 12-18 m |
| c) <u>3° grandezza</u> | < 12 m |

- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 20.

Le sostituzioni di alberi ed i nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate all'art. 7 del presente Capitolo.

Sono esclusi gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.

2 - ABBATTIMENTI

2.1 - E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, siano essi vivi, deperienti o morti, su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali.

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di domanda in carta legale indirizzata al Dirigente dell'ufficio competente, specificando gli elementi utili a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

Solo per gli esemplari morti sarà sufficiente inviare una comunicazione in carta semplice agli uffici comunali competenti. Il Comune potrà esprimere un parere entro 90 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta. Dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte del Comune stesso, si potrà procedere all'abbattimento.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica.

Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, di norma in ragione di tre nuove piante per ciascuna abbattuta.

Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Agricolo Aziendale o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.

L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall'art. 106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale.

2.2 - Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico-culturale.

2.3 - Tenendo conto nella scelta delle specie vietate di cui al successivo cap.8 comma 3, gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti nella misura di tre piante per ciascuna abbattuta.

Se la sostituzione non è possibile nella misura richiesta, il richiedente è tenuto a versare al Comune, al momento del ritiro dell'autorizzazione, una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia adottata dal Comune di Torino (allegato B).

Nel caso il privato richieda ed ottenga l'abbattimento di un albero di proprietà pubblica è tenuto a versare tale importo in ogni caso.

Il valore ornamentale non si calcola e non deve quindi essere corrisposto per alberi secchi o dichiarati pericolosi dall'ufficio che rilascia l'autorizzazione all'abbattimento.

Le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

2.4 - Fatti salvi casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

3 - POTATURE

3.1 - Gli interventi di capitozzatura (fig.1), cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono VIETATI.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

fig.2 Esempi di tagli corretti e scorretti

3.2 - Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (Capitolo I, art.2).

4 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

4.1 - Aree di pertinenza.

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo della chioma e delle radici, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12 m)	m. 2 di raggio
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m)	m. 4 di raggio
per piante di prima grandezza (altezza > 18 m)	m. 6 di raggio

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12 m)	mq. 4
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m)	mq. 6
per piante di prima grandezza (altezza > 18 m);	mq. 10

- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm. 15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente, sono da considerarsi non edificabili.

Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

Per gli alberi posti in aree adibite a parcheggi di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, si rimanda all'art. 9 del presente Capitolo.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

4.2 - Distanza dalle utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art.2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

4.3 - Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>DISTANZA MINIMA</u>
a) 1° grandezza (altezza > 18 m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 12-18 m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 12 m)	> m. 2

5 - DANNEGGIAMENTI

5.1 - Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (Cap. II, art. 2).

5.2 - E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

5.3 - Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

6 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

6.1 - Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

6.2 - All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 5.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

6.3 - Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

6.4 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (allegato B).

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

6.5 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

7 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

.

7.1 – Aree per le quali è prevista la cessione d'uso o di proprietà alla pubblica amministrazione

Per le aree verdi ricadenti negli standard edificatori per i quali è prevista la cessione d'uso o di proprietà all'Amministrazione pubblica, quanto consigliato ai punti precedenti diviene obbligatorio.

8 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI

8.1 - Comparti di nuovo insediamento residenziale, produttivo e terziarie/direzionali.

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dalle N.T.A. dei PRG o dai Regolamenti Edilizi vigenti. In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

In tutti gli interventi edilizi di NC, RI, AM deve essere assicurata una quota di superficie permeabile (SP) in profondità pari ad almeno il 50% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive, di commercio o di trasporto ubicate in zona omogenea D. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di un albero di alto fusto ogni 100 mq di SP nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della SP. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno prescelti secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento Comunale del Verde. La norma di cui al presente comma vale quale indirizzo tendenziale da applicarsi, ogni volta che sia possibile, anche per tutti gli interventi di recupero edilizio (MS, RC, RE)”

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che modifichino l'area esterna ai fabbricati, si dovrà reperire, in toto o in parte, la superficie a verde. Il recupero, parziale o totale, di tale superficie dovrà avvenire utilizzando l'area scoperta disponibile a terra.

Qualora le condizioni dello stato dei luoghi non lo consentano, la superficie suddetta dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di giardini a verde pensile e/o verde verticale (uso di piante rampicanti) debitamente progettate sulla base degli specifici criteri tecnici.

Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi NC, RI è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali.

Nelle zone agricole, negli interventi di NC, RI, AM di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive

Qualora, per documentata impossibilità, negli interventi destinati al recupero del patrimonio esistente non sia possibile reperire tali percentuali, il concessionario corrisponderà al Comune un indennizzo pari al prezzo d'esproprio aumentato del costo di realizzazione per una percentuale di superficie mancante non superiore al 90%.

Il rimanente 10% della superficie mancante dovrà comunque essere previsto ricorrendo alla progettazione di verde pensile e/o verticale.

8.2 - Progettazione delle aree verdi

I progetti di tutti gli interventi edilizi (NC, AM, RI, RE) ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private; concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti; interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali) dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato e approvato dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il paesaggio (CQ), previa istruttoria dell'Ufficio Ambiente.

Il progetto di sistemazione del verde, relativo agli interventi edilizi, deve comprendere:

- relazione sullo stato di fatto comprendente planimetria e documentazione fotografica;
- relazione descrittiva dei criteri progettuali e indicazione delle specie prescelte;
- planimetria del progetto, redatta alle scale opportune (< 1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera comprendente la disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (di nuovo impianto ed esistenti), evidenziando il loro ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigue all'area di intervento;
- accorgimenti per la salvaguardia della vegetazione esistente

8.3 - Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole è vietato l'utilizzo delle seguenti specie, in tutte le loro varietà e cultivar:

- tutte le conifere escluso cipresso (*Cupressus sempervirens*, *Cupressus macrocarpa*), pino d'aleppo (*Pinus halepensis*) e tasso (*Taxus baccata*), pino domestico (*Pinus pinea*) limitatamente alle sostituzioni su filari monospecifici esistenti.
- i salici piangenti (*Salix babylonica*, *S. x chrysocoma*, ecc.), eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d'acqua artificiali, nell'ambito di un parco o giardino (vietati attorno a maceri o laghetti);
- i noci esotici (generi *Carya* e *Pterocarya*);
- le betulle (genere *Betula*);
- i faggi (genere *Fagus* e *Nothofagus*);
- le querce rosse (*Q. rubra*) e di palude (*Q. palustris*);
- l'albero dei tulipani (*Liriodendron tulipifera*);
- il liquidambar (*Liquidambar styraciflua*);
- il lauroceraso (*Prunus laurocerasus*);
- il ciliegio nero (*Prunus serotina*);
- la robinia (*Robinia pseudoacacia*);
- la gleditsia o spino di giuda (*Gleditsia triacanthos*);
- le sofore (*Sophora* sp.p.);
- l'albizzia o gaggia arborea (*Albizzia julibrissin*);
- l'Ailanto (*Ailanthus altissima* o *A. glandulosa*);
- il sommacco maggiore (*Rhus typhina*);
- tutti gli aceri eccetto l'acero campestre (*Acer campestre*), l'acero italico (*A. opalus*), l'acero minore (*A.-----*), l'acero riccio (*A.-----*);
- l'albero dei fazzoletti (*Davidia involucrata*);
- la paulonia (*Paulownia tomentosa*) e la catalpa (*Catalpa bignonioides*);
- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (banano).

L'utilizzo di tali specie è consentito (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora. Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di verde di parchi e giardini storici.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole, sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

9 - VERDE PER PARCHEGGI

In tutti i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, pubblici o privati, si prescrive che la superficie destinata alla sosta di veicoli sia pavimentata in modo tale da renderla completamente impermeabile. La norma vale inoltre per tutte quelle superfici dove è possibile un sia pure accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti (quali ad esempio i piazzali dei distributori di carburanti o delle officine di riparazione dei veicoli).

Sono ammesse pavimentazioni permeabili per le corsie di accesso e di manovra dei parcheggi.

I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrato sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile (di superficie non inferiore a mq. 3 per albero) e delimitata rispetto ai posti-auto da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto.

Si dovrà assicurare una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIOE RELATIVO RAGGIO (r) MINIMO</u>	
a) 1° grandezza (altezza > 18 m)	m ² 8	r m. 1,6
b) 2° grandezza (altezza 12-18 m)	m ² 3,5	r m. 1,0
c) 3° grandezza (altezza < 12 m)	m ² 3	r m. 1,00

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.

Sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (*Pinus pinea*);
- ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
- bagolaro (*Celtis australis*);
- spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*).

CAPITOLO III

ORTI URBANI

Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.

1 - NORME PER L'ASSEGNATARIO

L'assegnatario si impegna a:

- contribuire alla manutenzione degli spazi comuni;
- curare la buona sistemazione l'ordine e la pulizia del proprio orto, e a non alterarne il perimetro e la fisionomia. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con materiale naturale vivo o morto.

2 - RESTRIZIONI E DIVIETI

Nello spazio riservato all'orto non è consentita:

- la posa di pavimentazione fissa, è consentita soltanto la costruzione di un capanno per gli attrezzi, in legno naturale, dove non è permesso il pernottamento. Dimensioni e tipologie costruttive del capanno stesso sono definite all'atto dell'assegnazione.
- l'allevamento di animali di qualsiasi specie, in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di igiene.
- lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi.
- Per l'utilizzo di prodotti chimici quali anticrittogamici e simili, si rimanda all'appendice par. Difesa del presente Regolamento.
- accendere stoppie o rifiuti se non nei modi e tempi previsti nell'atto di assegnazione.
- produrre rumori molesti.

CAPITOLO IV

NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI

1 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA ED AREE INCOLTE

E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere. Sono escluse da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica secondo i loro specifici Regolamenti, e le scoline atte a garantire un'adeguata regimazione delle acque.

2 - SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE

Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua posti fiancheggianti le strade è fatto obbligo ai frontisti pubblici di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Per i fossi ed i canali demaniali si rimanda a quanto riportato all'articolo precedente.

3 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DELLE SIEPI ALBERATE E DEGLI ARBUSTETI

Sono vietati i seguenti interventi:

- l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
- l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 5.

In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai cm. 120 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore ai cm. 30.

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, *Rubus sp.*; vitalba, *Clematis vitalba*, robinia, *Robinia pseudoacacia*, indaco bastardo, *Amorpha fruticosa*; ailanto, *Ailanthus altissima*).

Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

CAPITOLO V

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

1 - SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno punite con sanzioni introdotte con apposita ordinanza del Sindaco, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente.

L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni da un minimo di 25.000 ad un massimo di 500.000 Euro come previsto all'art. 3 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni e delle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali approvato con delibera del C.C. n. 103 del 21.11.2003.

2 - NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio, e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

3 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

ELENCO ALLEGATI

Allegato A: Metodologie per la stima del valore ornamentale.....26

Allegato B: Protezione degli alberi nei cantieri.....27

Appendice

ALLEGATI

ALLEGATO A

Metodologie per la stima del valore ornamentale

- a) Prezzo di vendita al dettaglio
b) Indice relativo alla specie e alla varietà

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio secondo i prezzi rilevati presso i vivai produttori di piante ornamentali.

Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una piantina di circonferenza 10 - 12 cm. Per le latifoglie o 15 - 18 cm. per le conifere (altezza delle conifere 2,5 - 3,0 m.).
 $b = a/10$

Questo valore porta all'interno del procedimento di stima il significato del costo di acquisto del giovane soggetto; esso è più o meno elevato a seconda del costo della piantina del vivaio.

- c) In dice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;
9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;
8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;
7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;
6 = pianta sana, media vigoria, in filare;
5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;
3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, n filare;
2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, o malformata, in gruppo o solitaria;
1 = pianta senza vigore, malata;
0,5 = pianta priva di valore.

- d) Indice secondo la localizzazione

3 = centro città;
2 = periferia;
1 = parchi esterni;

e) **Indice secondo le dimensioni**

Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

- f) Totale parziale

$$T.p. = (b \times c \times d \times e)$$

- g) Deprezzamento per specie estranea al contesto paesaggistico o ecologico
Da 50% a 100 %

- h) Deprezzamento (Lire)

$$D. = (f \times h)$$

- i) Valore ornamentale

$$V.o. = (b \times c \times d \times e)$$

Comune di San Giovanni in Marignano
Settore Tecnico – Ambiente/Verde Pubblico
Tabella per la definizione del valore ornamentale

località: _____
via _____

rilevatore: _____
tratta da: _____

rilievo del: _____
a: _____

Riferimento	Specie	Prezzo di vendita (€)	Indice	Indice estetico sanitario	Indice località	Indice dimensioni	Totale parziale (€)	Deprezzamento Per specie		Valore ornamentale (€)
								(%)	(€)	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i

Allegato B

PROTEZIONE ALBERI NEI CANTIERI

IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI PRELIMINARI

AVVISO

Le direttive del servizio Parchi e giardini, sono da affiggere in cantiere. L'imprenditore ha l'obbligo di informare i lavoratori stranieri e di affiggere la traduzione.

PIANTAGIONI

Nuove piantagioni d'alberi lungo le strade e le piazze. In genere sono da rispettare le misure minime indicate e la preparazione tecnica dell'alloggio. (fig. 15)

PROTEZIONE DEL SUOLO, TRONCO E CHIOMA

Gli alberi in cantiere sono da proteggere con materiali idonei, il più alto possibile per evitare di ferire il tronco. In caso di necessità è da proteggere anche la chioma dell'albero. (fig. 3, 6, 10, 11)

DEPOSITI

Nella zona delle radici (=zona chioma) non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere, ed in particolare nessuna betoniera; l'acqua di lavaggio, in particolare quella con polveri di cemento è da evitare in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici. (fig. 6, 8)

DEPOSITI DI HUMUS/MODIFICHE DEL TERRENO

Nella zona della chioma non debbono essere depositati materiali terrosi. Ricarimenti e abbassamenti di terreno nella zona della chioma sono permessi solo in casi eccezionali con l'autorizzazione del Servizio parchi e Giardini. (fig. 4, 5)

LIVELLAMENTI

Lavori di livellamento del terreno nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano. (fig. 1, 2, 3)

IMPIEGHI DI MACCHINARI

Nella zona della chioma non è permesso il lavoro con macchine. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro posato sopra un foglio di plastica con uno spessore minimo di 20 cm.. Agli accessi asfaltati è possibile transitare con veicoli fino a un massimo di 3,5 t.. (fig. 1, 2, 3)

COSTIPAMENTO

Il costipamento, come la vibratura, non è permesso nella zona delle radici (usare il rullo compressore solo il minimo indispensabile). (fig. 1, 2)

LAVORI DI SCAVO

La posa di tubazioni è da eseguire fuori dalla chioma dell'albero. I lavori di scavo nella zona delle radici (zona della chioma) sono da eseguire a mano. Le radici fino a 3 cm. di diametro sono da tagliare in modo netto e medicare a regola d'arte (lavoro da specialisti). Radici più grosse sono da sottopassare con tubazioni senza produrre ferite, e vanno protette dal disseccamento (per esempio con juta o con PVC). (fig. 7, 9, 12, 13, 14)

SCAVI

Gli scavi nella zona degli alberi non devono restare aperti per più di n. 2 settimane; con tempo umido n. 3 settimane. Eventualmente per interruzione dei lavori riempire provvisoriamente o coprire le radici con una stuoia. Esse devono essere mantenute umide. In caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo, nella zona delle radici, sono da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi è da eseguire al più presto. (fig. 5, 7, 9, 12, 13)

FERIMENTO DI ALBERI

In caso di ferite alle radici, ai rami o al tronco, avvisare il servizio Parchi e Giardini, che effettuerà le cure necessarie a regola d'arte.

OLIO, CARBURANTE, PRODOTTI CHIMICI

Bidoni di olio e prodotti chimici, sono da depositare in vasche conformi alle leggi. In caso d'incidente avvertire immediatamente i pompieri, tel. 118. Per piccole perdite l'imprenditore ha l'obbligo di asportare il materiale inquinato e di distruggerlo a regola d'arte (inceneritoi) e di informare il servizio Parchi e Giardini.

CALCOLO DEI DANNI

I danni causati agli alberi verranno addebitati al responsabile secondo le direttive USSP.. Tutti i danni saranno protocollati. (direttive USSG, USSP)

NUMERI TELEFONICI D'URGENZA:

Reperibilità Ufficio Tecnico Comunale: _____

Polizia Municipale: _____

Corpo Forestale dello Stato: _____

Carabinieri: _____




Fig. 1 L'albero e le sue parti




fig. 2 Divieto di transito con mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature. Il costipamento del terreno porta alla morte dell'albero




Fig. 3: Precauzioni da prendere in caso, per carenza di spazio, sia inevitabile transitare con automezzi nelle aree di pertinenza degli alberi.




Fig. 4 Accorgimenti per l'innalzamento della quota di terreno nelle aree di pertinenza delle alberature. La ricarica di terreno nelle aree di pertinenza degli alberi è vietata.




Fig. 5: Abbassamento della quota di quota del terreno nel rispetto delle radici



Fig 6: Divieto di occupazione del terreno in prossimità dell'albero




Fig. 7: Precauzioni nei lavori in prossimità delle radici




Fig.8: Divieto di scarico sostanze tossiche




Fig. 9: Come operare in caso di lavori che possono determinare l'abbassamento della falda freatica




Fig. 10: Protezione dell'albero attraverso la delimitazione dell'area minima di rispetto in aree parco




Fig. 11: Protezione dell'albero attraverso la delimitazione dell'area minima di rispetto per alberature stradali con poco spazio.




Fig.12: Taglio alle radici




Fig. 13: Rigenerazione delle radici con miscela Humus/sabbia




Fig. 14: Aereazione delle radici




Fig. 15: Disposizione per la piantagione

ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI**ALBERI DI PREGIO**

Individuazione degli alberi di pregio.

Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree individuate come alberi di pregio dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo.

Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:

- dall'Amministrazione pubblica agli uffici provinciali competenti;
- dai privati all'Amministrazione comunale,

1. 3 - Interventi sull'esistente

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Il proprietario degli alberi di pregio, sia privato che Ente pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

2.1 - Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico.

Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura.

Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

2.2 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti.

Essa impone interventi conservativi di manutenzione e restauro.

Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.

In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

2.3 - Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato dall'articolo 8 del Capitolo I e del Capitolo II del presente Regolamento.

2.4 - L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di polizia Urbana, il presente regolamento a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

2 - INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
- la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
- provocare danni a strutture e infrastrutture;
- inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- l'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
- i bambini, per quanto possibile, devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia, senza l'ausilio di veicoli motorizzati.

2.1 - Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo.

Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente.

3 - INTERVENTI PRESCRITTI

E' fatto obbligo:

- di tenere i cani al guinzaglio o comunque, nelle aree di sgambamento libero, di evitare che possano infastidire persone e animali;
- di fare equitazione solo al passo, nei percorsi riservati ed evitando di disturbare altre persone;
- di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

APPENDICE

La presente appendice contiene indicazioni tecniche alle quali è possibile fare riferimento per una corretta gestione e per la progettazione del verde urbano.

L'appendice si compone delle seguenti sei sezioni:

- Indicazioni per la difesa delle piante in aree di cantiere
- Verde per parcheggi
- Alberate stradali
- Potature
- Difesa fitosanitaria
- Controllo della vegetazione spontanea

INDICAZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Gli alberi possono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione può prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e può essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere possono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno comunque essere rimossi.

VERDE PER PARCHEGGI

La scelta delle soluzioni progettuali potrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature potrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde potrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Le alberature potranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta e potranno essere adeguatamente protetti l'area permeabile, la superficie libera ed il tronco dal calpestio e da urti.

ALBERATE STRADALI

In funzione della larghezza del marciapiede si potrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti rispettando le norme dettate dall'art. 4 del presente capitolo, secondo la seguente articolazione:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5: | nessuna alberatura, solo arbusti; |
| b) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 2,5 e 3: | alberi di terza grandezza; |
| c) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4: | alberi di seconda grandezza; |
| d) per marciapiedi di larghezza superiore a m 4: | alberi di prima grandezza; |

Per ogni pianta è opportuno garantire una superficie libera adeguata al suo sviluppo.

Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

CLASSE DI GRANDEZZA

SUPERFICIE LIBERA MINIMA PER VIALI E

	<u>RAGGIO (r) MINIMO CORRISPONDENTE</u>	
a) 1° grandezza (altezza > 18 m)	$m^2 8$	r m. 1,6
b) 2° grandezza (altezza 12-18 m)	$m^2 3,5$	r m. 1,0
c) 3° grandezza (altezza < 12 m)	$m^2 3$	r m. 1,00

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, potrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni.

Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

DURATA MEDIA FUNZIONALE ED ESTETICA DI ALCUNE DELLE SPECIE IN AMBIENTE URBANO

SPECIE	ANNI
Acerò spp	40-70
Bagolaro	80-90
Carpino	50-70
Frassino spp	60-80
Ippocastano	70-80
Liriodendron	60-80
Olmo	80-100
Pino domestico	80-100
Pioppo spp	40-60
Platano	100-120
Quercia spp.	80-100
Robinia spp.	40-50
Sofora	50-70
Tiglio spp	80-100

Può essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

Abbattimenti in alberate stradali

Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 2 del presente Capitolo, a questo potrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.

Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti potrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti potrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.



Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente. Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

POTATURE

3.2 - Le potature possono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm. 30).

I tagli potranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi (fig.2).

fig.1



1.1 - Monitoraggio dei parassiti

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, potranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:

- **Afidi e Psille.** I rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi).
- **Cocciniglie.** I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno:
 - durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati);
 - durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.
- **Metcalfa** (*Metcalfa pruinosa*). A partire dal mese di maggio, va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti.
- **Lepidotteri defogliatori.** I controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.
- **Ifantria americana** (*Hyphantria cunea*). I rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo.
- **Limantria** (*Lymantria dispar*). I controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie.

- Processionaria del pino, *Traumatocampa* = (*Thaumetopoea*) *pityocampa*. I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli possono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve. Va ricordato che le larve di Processionaria sono molto pericolose per l'uomo, in quanto sono provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare gravi irritazioni.
- Lepidotteri xilofagi. Rodilegno rosso (*Cossus cossus*), Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*). Sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente i dispenser. Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami.
- Coleotteri xilofagi. Su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.
- Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*). I rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.
- Cancro colorato del platano. Potranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli potranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio-giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco.
- Cancri corticali e rameali. I controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.
- Oidio o mal bianco. I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo.

1.2 - Tipologie di intervento

Nel caso si renda opportuno intervenire, potranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica. In particolare si potranno adottare gli interventi di difesa riportati in Allegato E.

1.3 - Impiego di prodotti fitosanitari

In caso di utilizzo di antiparassitari si potranno adottare quelli di seguito riportati.

Principio attivo	Tipologia	Classe di rischio	Selettività							Note
			Cocci nelli di	Antocoridi	Crisopidi	Sifidi	Braconidi	Fito se idi	Bo m bi	
<i>Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki</i>	Insetticida microbiologico	NC	I	I	I	I	I	I	I	Tossico nei confronti delle larve di Lepidotteri
Piretro	Insetticida naturale	NC, Xi	I	I	I	I	---	I	I	Degrada rapidamente nell'ambiente, pertanto la tossicità nei confronti degli organismi utili è limitata nel tempo. Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi o Nc
Pirimicarb	Carbammato	Xi	I	I	I	I	I	I	I	Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi
Oli bianchi estivi	Oli minerali	NC, Xi	I	---	I	---	---	---	I	
Acephate	Fosfororganico	Xn	I	I	I	I	I	I	I	Le iniezioni al tronco evitano effetti nocivi per l'uomo e gli organismi utili. Usare solo i prodotti espressamente autorizzati per questo impiego
Propoxur + Cyflutrin	Carbammato Piretroide	NC	I	I	I	I	I	I	I	L'impiego particolare del prodotto evita effetti nocivi per l'uomo e gli organismi utili.
Sali di Rame	Fungicida	Xi	I	I	I	I	I	I	I	Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi
Zolfo	Fungicida	NC	I	I	I	---	I	I	I	
Tiofanato metile	Fungicida	NC	I	---	I	I	I	I	I	

I = innocuo, I = parzialmente tossico, I = tossico.

I principi attivi riportati nel presente Regolamento sono stati scelti in base ai seguenti criteri:

- **efficacia** nella protezione delle piante ornamentali;
- **registrazione in etichetta** per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- **bassa tossicità** per l'uomo e per gli animali superiori.
- **scarso impatto ambientale**. E' stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili.
- **assenza di fitotossicità** o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento.
- **rispetto delle normative vigenti**: D.P.R.3/8/1968 n° 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n° 223/88; D.Lgs. 194/95.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti potranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.)

E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici potranno essere preventivamente e tempestivamente informati.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento potranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.

2 - Interventi di lotta obbligatoria

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria.

D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*".

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 27 marzo 1996 "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica."

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2%, alcool etilico al 60% o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 29 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro il virus della “Vaiolatura delle drupacee” (Sharka)”

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

D.M. 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa*”

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. *kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

D.M. 22 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)”

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

3.1 - Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, è opportuno essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

Per le alberature stradali e le piccole aiuole, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si potrà intervenire con erbicidi secondo le seguenti modalità:

- prodotti ad azione residuale (isoxaben o oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
- erbicidi fogliari (glifosate, glifosate trimesio o glufosinate ammonio), distribuiti nel periodo primaverile estivo.

Potranno essere utilizzati esclusivamente i principi attivi riportati in tabella:

Principio attivo	Classe di rischio	% p.a.	Dosi di impiego consigliate (l/ha) complessivamente impiegabili nel corso di un anno
Glifosate	NC	30.4	5
Glifosate trimesio	Xi	13.1	15
Glufosinate ammonio	NC	12	12
Isoxaben	Xi	45.5	0.75 - 1.25*
Oxifluorfen	Xn	23.6	5 - 8

* in questo caso le dosi di impiego si riferiscono ad un singolo trattamento

Per i prodotti ad azione fogliare le dosi di impiego riportate in tabella (glifosate, glifosate trimesio, glufosinate ammonio) rappresentano il quantitativo massimo distribuibile nel corso dell'anno; tale quantitativo può essere somministrato attraverso 3 - 4 interventi, frazionando quindi tale dose in relazione al numero di trattamenti che si intende effettuare ed in base alle infestanti effettivamente presenti

3.2 - Relativamente alle norme ed alle precauzioni di impiego dei diserbanti in aree urbane ed extraurbane, ci si deve attenere alle disposizioni della Regione Emilia Romagna, contenute nella delibera di Giunta Regionale n.1469 del 7 settembre 1998.

3.4 - Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano.

In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.